



Città di Atessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



5 SETTORE

5 SETTORE LAVORI PUBBLICI

Copia

N. 49/A.G. del 28-01-2026

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE COMPLESSO SPORTIVO DI MONTEMARCONI" CUP J87D23000120005. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILIZIA MANCINI S.R.L. CON SEDE IN ATESSA (CH) C.F. E P.IVA 02206820694.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali

Premesso che

- con determina n. 328 del 30/05/2025 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 760.000,00, di cui € 198.140,59 per costi della manodopera ed € 7.465,18 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e con il criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione n. 492 del 26/08/2025 sono stati approvati i Verbali di Gara n. 1 del 01/07/2025, n. 2 del 03/07/2025 e n. 3 del 07/07/2025 ed aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori *"Realizzazione e rigenerazione complesso sportivo Montemarcone – Fondo Sport e Periferie 2023 (CUP J87D23000120005)"* in favore della Ditta TIPIESSE S.P.A. *"Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl – -omissis-*, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 15,55%, di € 468.185,93, oltre € 198.140,59 per manodopera ed € 7.465,18 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 673.791,70 oltre IVA;
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/09/2025 Repertorio n. 958/2025;
- con verbale di consegna dei lavori del 05/11/2025, sono stati formalmente avviati i lavori relativi all'intervento di *"Realizzazione e rigenerazione complesso sportivo Montemarcone – Fondo Sport e Periferie 2023 (CUP J87D23000120005)"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 23/12/2025 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in oggetto che, pur comportando un aumento dei costi contrattuali per netti € 87.011,02, mantiene invariato il quadro economico complessivo dell'opera a € 940.000,00;

Vista l'istanza acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/01/2026 al n. 1707 con la quale l'Impresa aggiudicataria ha richiesto di poter affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: *"SCAVI E MOVIMENTI TERRA, OPERE EDILI, REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO, ELETTRICO, FOTOVOLTAICO E DI CLIMATIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"* rientranti nella categoria prevalente OG1, alla Ditta EDILIZIA MANCINI S.R.L. -omissis- per l'importo complessivo di € 225.014,72 (comprensivo di € 2.071,26 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, trasmettendo allo scopo la documentazione (tra cui il contratto di subappalto) e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in atti all'ufficio, attestanti la sussistenza dei requisiti di legge previsti.

Che in sede di offerta l'impresa appaltatrice ha indicato che intendeva subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, i lavori rientranti nella categoria OG1 nella percentuale del 49,99% e nella categoria OS6 nella percentuale del 100%;

Rilevato che, il comma 4 dell'articolo 119 del D.Lgs. n.36/2023 prevede che *"I soggetti affidatari di contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:*

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;*
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare".*

Verificato che il contratto di subappalto sopra detto è stato trasmesso almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e che lo stesso è corredato dalla documentazione atta ad indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

Accertato che i lavori che la ditta affidataria ha subappaltato corrispondono a quelli elencati nell'offerta e che sono stati rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme vigenti;

Dato atto che è stata acquisita con la nota di cui sopra, dichiarazione del subappaltatore in merito:

- sulla sussistenza o meno di forme di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile con la ditta

appaltatrice;

- ai conti correnti dedicati (tracciabilità dei flussi finanziari) ex articolo 3 della legge 136/2010;
- al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art.94 e segg. del D.Lgs. n.36/2023;

Rilevato che il RUP, anche in base alla documentazione allegata alla nota di cui sopra:

- ha accertato il possesso da parte della ditta subappaltatrice dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata: attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. N. 7299/69/07 con scadenza validità il 23/09/2030 – categoria e classifiche di qualificazione: OG1 classifica VI;
- ha inoltrato richiesta sulla piattaforma B.D.N.A. del Ministero dell'Interno della comunicazione antimafia, protocollo PR_CHUTG_Ingresso_0006557_20260126;
- in data **26/01/2026** è stata rilasciata **comunicazione antimafia liberatoria**, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011;
- dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia risulta che **a carico della Ditta EDILIZIA MANCINI S.R.L. e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;**

Che è stata altresì acquisita la seguente documentazione:

- visura camerale attestante l'iscrizione della predetta impresa subappaltatrice al registro delle imprese;
- certificazione ISO 9001:2015 n° 1562Q - data scadenza: 21/01/2027;
- il contratto di subappalto stipulato in data 23/01/2026 che regola i rapporti tra le parti e contengono le clausole;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal subappaltatore, pervenuto al protocollo comunale in data 27/01/2026 al n. 1859;
- relativamente alla Ditta subappaltatrice è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (INPS_48108777 scadenza validità 02/03/2026) e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono tutte le condizioni per autorizzare il subappalto in oggetto indicato;

Considerato che tutta la documentazione suindicata risulta in atti del 5 Settore – Lavori pubblici e Servizi Cimiteriali;

Dato atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Luigi Menna – Responsabile del 5° Settore – Lavori Pubblici e Servizi cimiteriali del Comune di Atesa;

Attestata, nell'ambito del presente procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse da parte dello scrivente;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- ✓ il D.lgs n.36/2023 (codice dei contratti pubblici);

Dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 Bis del D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. **Di autorizzare**, ai sensi dell'art.119 del decreto legislativo n. 36/2023, la ditta TIPIESSE S.p.A. -omissis- affidataria dei lavori in oggetto a subappaltare alla Ditta EDILIZIA MANCINI S.R.L. -omissis- (CH) l'esecuzione dei lavori descritti in premessa rientranti nella categoria prevalente OG1 e all'interno del contratto di subappalto per l'importo complessivo € 225.014,72 oltre IVA al 10%.
2. **Di precisare**, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge.
3. **i precisare**, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
4. **Di disporre** sin da ora, ai sensi del comma 10 del richiamato art. 119 del D.Lgs., l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
5. **Di disporre** sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. **Di disporre** sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
7. **Di trasmettere** alla suddetta **Ditta aggiudicataria TIPIESSE S.p.A.**, alla **Ditta subappaltatrice EDILIZIA MANCINI S.R.L.** e a *persona fisica* in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.
8. **Di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore

Ing. Luigi Menna

(Firmato Come in Originale)

N. 70. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 28-01-2026 al 12-02-2026

Atessa, 28-01-2026

**Il Responsabile del servizio
Firmato come in originale**